

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SERVIZI DEMOGRAFICI ufficio di piano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 822 del 15/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "SUPPORTO ALLA FAMIGLIA (SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE) NEI COMUNI DEL DISTRETTO 1 ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E ALLUMIERE) – CIG 79075160A3

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale , prot. n. 53111 del 27/06/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio 2 "Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici"; Premesso che:

- la Regione Lazio con deliberazione di G.R. n. 660 del 17/10/2017 ha individuato ai sensi dell'art. 43 delle legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, gli ambiti territoriali di gestione associata degli interventi dei servizi socio-sanitari, confermando per il Distretto Roma 4.1 i comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella e Tolfa;
- con deliberazione di C.C. n. 129 del 4/12/2017 è stata approvata dal Comune di Civitavecchia la bozza di nuova Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, poi sottoscritta in data 15/03/2018 tra i Comuni di Civitavecchia (Comune capofila), Santa Marinella, Allumiere e Tolfa, per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
 - favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
 - promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
 - assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
 - tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;

- rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali.

Dato atto che la Regione Lazio:

- con determinazione n. G15114/2018, ha approvato i Fondi di programmazione della rete dei servizi relativi alla Misura 1 del Piano Sociale di Zona, presentati dai Comuni capofila dei distretti socio-sanitari, assegnando risorse per € 870.733,61;
- con determinazione n G15114/2018 ha autorizzato il Comune di Civitavecchia ad assicurare la continuità degli interventi attivati e in corso di attivazione, ricompresi nella Misura 1 del piano sociale di zona;

Considerato che tra i progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona è inserito anche quello denominato "Supporto alla Famiglia" (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale") nei Comuni del Distretto 1 Roma 4 (Comuni Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere) "in favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto 1 ", per il quale il precedente affidamento è in scadenza il 27/05/2019

Ritenuto, pertanto, indire una gara telematica con procedura negoziata tramite MEPA (R.D.O.) per l'affidamento del servizio denominato "Supporto alla Famiglia" (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale") nei Comuni del Distretto 1 Roma 4 (Comuni Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere) "in favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto 1 ";

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 4 del del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che contempla i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;
- l'art. 1, comma 450 della 1. 296/2006 in conformità al quale i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- l'art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata:
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ritenuto, pertanto, opportuno prenotare la spesa di € 118.000,00 al Cap. 2026;

Acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) n. 79075160A3 (COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Dato atto che: tali servizi rientrano tra quelli classificati nell'Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 CPV 85312100-8;

- l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/21016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30;
- il Mercato elettronico permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso richiesta di offerta (R.D.O.);

Considerato che si rende necessario formulare R.D.O. tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio denominato" Supporto alla Famiglia" (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale") nei Comuni del Distretto 1 Roma 4 (Comuni Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere) "in favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto 1, per la durata di mesi 6 (sei) e comunque non oltre il 31/12/2019;

Considerato che la somma disponibile per il Servizio "Supporto alla Famiglia" (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale") nei Comuni del Distretto 1 Roma 4 (Comuni Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere)", è di € 118.000,00 compresi oneri per la sicurezza e l'IVA (se dovuta) al 5%, importo non soggetto a ribasso comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto;

Precisato che l'aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 7 del D.Lgs 50/2016

Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con l'approvazione del Capitolato, del disciplinare di gara, nonché della modulistica, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che Responsabile del procedimento è il coordinatore dell'Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011);

Visto il D.L.vo 267/2000; Visto il D.Lgs n. 50/21016; Esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

1. indire gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l'affidamento del servizio denominato "Supporto alla Famiglia" (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale") nei Comuni del Distretto 1 Roma 4 (Comuni Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere)", per la durata di mesi 6 (sei) e comunque non oltre il 31/12/2019, per un importo di € 118.000,00 compresi oneri per la sicurezza e

l'IVA (se dovuta) al 5%, importo non soggetto a ribasso comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto;

- 2. approvare la documentazione costituita dal Capitolato e dal disciplinare di gara, nonché dalla modulistica, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. dare atto che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per l'Amministrazione; l'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse;

4. prenotare la spesa come segue :

Cap.	2026 Servizi essenziali Piano Sociale di Zona – Contrib. Reg.le		
Cig	79075160A3		
Causale		niglia" (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale") Distretto 1 Roma 4 (Comuni Civitavecchia, Santa Marinella,	
Importo	118.000,00		

- 5. trasmettere il presente atto al punto istruttore per il MEPA Dott. Mauro Bartolozzi, nonché al punto ordinante Rag. Marica D'Angelo, per gli adempimenti di competenza;
- 6. trasmettere ai Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;
- 7. trasmettere la presente all'ufficio redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56.

Il Dirigente Giglio Marrani / INFOCERT SPA (Atto firmato digitalmente)

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SERVIZI DEMOGRAFICI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 822 del 15/05/2019

Oggetto:

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "SUPPORTO ALLA FAMIGLIA (SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE) NEI COMUNI DEL DISTRETTO 1 ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E ALLUMIERE) – CIG 79075160A3

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio- Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertament o	Importo	Siope
2019	2026			PREN. 1458	118.000,0	

Civitavecchia li, 15/05/2019

Il Dirigente Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA (Atto Firmato Digitalmente)



Comune di Civitavecchia

(Città Metropolitana di Roma Capitale) Comune Capofila Distretto 1 Roma 4 < UFFICIO DI PIANO

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 intende offrire, attraverso il progetto « Supporto alla Famiglia », una risposta sempre più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini. L'obiettivo è di garantire interventi tempestivi, professionali e integrati.

Con il progetto "Supporto alla Famiglia" si intende quindi, supportare i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto 1 Roma 4 nel far fronte alla crescente domanda sociale del territorio riguardante interventi rivolti alle famiglie andando ad ampliare la disponibilità di risorse umane

Costituisce oggetto dell'appalto la realizzazione del Progetto "Supporto alla Famiglia" (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale"). consistente 'nell'affidamento della gestione dei servizi previsti dallo stesso:

- Servizio di segretariato sociale
- Servizio Sociale professionale

Art. 2 – Finalità del progetto

Gli interventi professionali e le competenze riguardano interventi in favore dei minori, adulti, anziani, disabili, immigrati ecc. di seguito elencati:

- > Attività di front office- e back office;
- > Situazioni di maltrattamento-abuso –abbandono e violenza sui minori;
- ➤ Elaborazione di indagini-proposte- progetti interventi per conto del Tribunale per i Minorenni di Roma;
- ➤ Elaborazione di indagini-proposte- progetti interventi per conto del Tribunale Civile Giudice Tutelare;
- Raccogliere e rispondere a tutti i tipi di segnalazioni riguardanti i minori da parte della Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine;
- ➤ Raccogliere e rispondere a tutti i tipi di segnalazioni riguardanti i minori da parte delle scuole;
- Sostegno alle famiglie e ai minori nei casi di processo penale minorile;
- Interventi di regia con gli altri Servizi territoriali per l'attivazione di una rete di servizi che supporti i minori e le loro famiglie;
- > Evasione di obbligo scolastico e relative procedure;

- ➤ Inserimento di minori in strutture residenziali ed elaborazione di relativo progetto di intervento;
- ➤ Inserimento di minori in affidamento familiare (Legge 184/83) ed elaborazione di relativo progetto di intervento da sottoporre agli organismi giudiziari competenti;
- ➤ Predisporre e concordare l'invio dei minori e famiglia verso i vari progetti distrettuali di supporto attivi: percorsi socio-educativi -servizio di mediazione e consulenza familiare-progetto di orientamento e avviamento lavorativo per adolescenti;
- Segnalare di ufficio, agli organismi competenti, situazioni urgenti di pregiudizio e incuria di minori;
- Interventi economici, ordinari e straordinari, in favore di famiglie con minori, adulti, anziani in condizione di grave disagio socio-economico
- > Assistenza Domiciliare
- Integrazione rette RSA, Centri riabilitativi residenziali e semiresidenziali
- ➤ Integrazioni rette Case di Riposo
- > Segnalazione per l'apertura di procedimenti Tutele, Curatele, Amministratore di sostegno presso le competenti Autorità Giudiziarie

Art. 3 – Destinatari del servizio

Sono destinatari dei servizi oggetto dell'appalto i soggetti residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario1 Roma 4. L'ammissione agli interventi, prestazioni, ecc. sono regolate dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti di accesso.

Art. 4 – Durata dell'appalto

La presente procedura ha la durata di mesi 6. E' ammessa l'eventuale proroga tecnica del termine finale del contratto per il tempo necessario a procedere all'aggiudicazione definitiva della gara successiva.

Art. 5 – Organizzazione del Servizio

Il Progetto "Supporto alla Famiglia" (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale") sarà realizzato in ogni Servizio Sociale dei Comuni del Distretto1 Roma 4 (Civitavecchia, S.Marinella, Tolfa e Allumiere), sotto il controllo della Direzione dell'esecuzione del contratto.

Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione con la più complessa organizzazione delle azioni socio-assistenziali realizzate dal Distretto1 Roma 4.

Per lo svolgimento delle attività proprie le figure professionali in ogni Servizio Sociale avranno a disposizione arredi, attrezzatura informatica, collegamento internet e linea telefonica.

Gli operatori effettueranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio e devono altresì tenere una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio.

Il personale garantirà il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto dell'attuale normativa di tutela della riservatezza. A tutto il personale è richiesta la disponibilità e la capacità a rapportarsi con i cittadini che si rivolgono ai servizi e con il personale del Comune con competenza e professionalità. Ogni operatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con foto.

Gli operatori devono rispondere, per l'attività svolta al Responsabile del Procedimento del Servizio Distrettuale del Comune capofila di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori-utenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per il Servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità del servizio stesso, limitando il più possibile il turnover.

Art.6 - Personale

Le figure professionali richieste per lo svolgimento delle attività previste nei servizi sono:

- 1. Comune di Allumiere n.1 Assistente Sociale a 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)
- **2. Comune di Tolfa n.1** Assistente Sociale a 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)
- 3. Comune di S. Marinella n.1 Assistente Sociale a 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)
- **4. Comune di Civitavecchia n.2** Assistenti Sociali a 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Alle figure professionali sarà riconosciuto il lavoro straordinario e le missioni saranno rimborsate all'interno dell'appalto.

Le Assistenti Sociali dovranno essere in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, iscritti all'Albo Professionale Sez A o B e avere una esperienza di lavoro di almeno 4 anni. La selezione sarà a cura della ditta aggiudicataria.

Il Concessionario si impegna ad assumere, in via prioritaria, compatibilmente con le professionalità necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attività, con la normativa da applicare e con la disponibilità degli interessati, il personale della ditta uscente, purché gli addetti siano in possesso dei requisiti di legge previsti dalla vigente normativa

Il Concessionario appaltatrice dovrà far partecipare l'operatore a percorsi di formazione e dovrà garantirgli la supervisione (almeno una volta al mese). I costi di tali attività saranno a carico della ditta.

Art.7 – Cartella Sociale

Il personale individuato dovrà utilizzare quale strumento di lavoro la piattaforma ICARO, a cui sarà abilitato ad operare, ogni lavoratore usufruirà di giornate formative per l'utilizzo del software.

Art. 8 – Obblighi della Ditta appaltatrice

La ditta/impresa aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La ditta/impresa dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati

Art. 9 – Coordinamento, verifica e valutazione

Il Responsabile del Procedimento delle attività dell'Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell'appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP del contratto espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti

dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d'équipe tra i diversi operatori, dalle relazioni.

Art. 10- Assicurazione

L'Affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a:

RCT per sinistro - € 2.500.000;

RCT per persona - € 1.000.000;

RCT per cose - € 500.000;

Art. 11- Titolarità del Servizio e Trattamento Dati Personali

I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;

- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 12-Sub-Appalto

E' vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 13 - Penalità

Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell'aggiudicatario, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:

- a) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- b) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- c) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell'avvio del procedimento.

La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto

Art. 14- Cause di Risoluzione

- 1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:
 - a) qualora l'aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall'art.11;
 - b) qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;
 - c) qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
 - d) qualora l'aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia.
 - e) nel caso in cui sia stato assegnato dalla Stazione Appaltante un termine all'aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
 - f) nel caso in cui si accerti l'inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10;
 - g) in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
- 2. In caso di risoluzione alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.
- 3. Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell'incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre

sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell'aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia

Art. 16 – Corrispettivi

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al Responsabile del contratto di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni. Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC ed il pagamento dei tributi comunali, qualora abbia la sede nel territorio del Distretto.

Art. 16- Foro competente per le controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.



Comune di Civitavecchia (Città Metropolitana di Roma Capitale) Comune Capofila Distretto 1 Roma 4 – UFFICIO DI PIANO

DISCIPLINARE DI GARA

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "SUPPORTO ALLA FAMIGLIA (SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE) NEI DEL DISTRETTO 1 ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E ALLUMIERE)

CIG. 79075160°3

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Civitavecchia Comune Capofila Distretto 1 Roma 4 – Via A. da Sangallo n. 11 – 00053 – Civitavecchia (RM) - P. IVA: C. F.: 02700960582 - Tel. 0766590766 - PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI GARA

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Con il progetto "Supporto alla Famiglia" si intende quindi, supportare i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto 1 Roma 4 nel far fronte alla crescente domanda sociale del territorio riguardante interventi rivolti alle famiglie andando ad ampliare la disponibilità di risorse umane. Le attività previste sono nell'affidamento della gestione dei servizi previsti dallo stesso:

- Servizio di segretariato sociale
- Servizio Sociale professionale

Non esistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

2. DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà scadenza il 31/12/2019 con decorrenza dalla data di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari al contratto iniziale, per un importo di € 118..000,00(compresa IVA), se la Regione Lazio accorderà un nuovo finanziamento. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a un anno, per un importo stimato complessivamente non superiore a €.235.000,00 (IVA compresa);

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo per il servizio di che trattasi è pari ad € 118.000,00 a base d'asta compresa IVA al 5%, importo non soggetto a ribasso, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto.

L'appalto è <u>finanziato</u> con fondi regionali. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale prestazionale. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il <u>luogo</u> di espletamento del servizio è il territorio del Distretto 1 Roma 4 nei Comuni Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, nelle modalità e frequenza previste nel Capitolato Speciale prestazionale

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà alla scelta del contraente con procedura di acquisto tramite RDO "richiesta di offerta" sul MEPA con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in termini di:

- 1) Offerta tecnica: punti 100/100
- 2) Offerta economica: punti: 0/0 (costo fisso)
- Si procederà all'aggiudicazione del servizio al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma MEPA – Bando: Gestione di Servizi Sociali Professionali e Segretariato Sociale, con sede legale nella Regione Lazio CPV 85310000-8.

Gli operatori economici interessati, per partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione:

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara e/o iscrizione ai competenti Albi istituiti con legge, ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto (Nel caso in cui la sede legale del soggetto partecipante sia situata in una regione nella quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l'iscrizione) ovvero iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore istituito con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti del Terzo Settore come individuabili in base all'art. 5 della L. 328/2000 ed al DPCM 30 marzo 2001, all'art. 39 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrent**i o **consorzi ordinari di concorrent**i *ex* art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16:

- d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, D. Lgs 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, Dlgs 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, comma 8, D. Lgs 50/2016).

- e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
- f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui aldecreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016);

- g) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) :
 - l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016;
 - l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile:
 - si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
 - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge

13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

• l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico:

in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs 50/2016).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera *c*), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell' art. 3 del presente Disciplinare.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

h) un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 118.000,00IVA esclusa

Tale requisito è richiesto in quanto consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

La comprova del requisito è fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

6. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere rese – <u>a pena di esclusione</u> –da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della <u>legge 25 giugno 1909, n. 422</u> e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla <u>legge 8 agosto 1985, n. 443</u>di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà dovranno essere rese – <u>a</u> <u>pena di esclusione</u> –dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c)D. Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà dovranno essere rese – <u>a</u> pena di esclusione –dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

7. AVVALIMENTO *EX* ART. 89 D.LGS. 50/2016

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione**-dalla gara, la documentazione di cui all'art.89, comma 1, cit.:

- a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
- b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare;
- c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, <u>a pena di esclusione</u>, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti invitati dovranno presentare la propria miglior offerta per l'espletamento del servizio entro la data indicata nella RDO.

Le offerte e/o eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano il Comune di Civitavecchia e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a 5 giorni prima della scadenza.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate per via telematica attraverso la funzione dedicata del MEPA.

9. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Offerta tecnica: punti 100/100 Offerta economica: punti: 0/0.

Il punteggio di 100 punti dell'<u>offerta tecnica</u> sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione:

	PROGETTO DI GESTIONE				
	Sub criterio	Punteggio Max Sub-criteri			
A	Adeguatezza delle modalità organizzative, con particolare attenzione alla conoscenza degli specifici problemi e risorse sociali del territorio	35			
В	Descrizione delle soluzione proposte per garantire la flessibilità organizzativa nell'erogazione dei servizi, rispetto ai specifici problemi del cittadino che afferisce ai Servizi Sociali ed alla gestione dei rapporti con gli Enti	20			
C	Servizi migliorativi e risorse aggiuntive offerti (illustrare in modo chiaro e dettagliato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo e il relativo costo compreso quello stabilito nel capitolato d'appalto)	25			
D	Percorsi di formazione e aggiornamento sia del personale che svolge il servizio che le figure professionali dei Servizi Sociali Comunali (verranno presi in considerazione solamente percorsi formativi attinenti alla qualifica professionale e al ruolo svolto nel servizio oggetto di appalto. Specificando il monte ore e allegare il cronoprogramma)	20			

La stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico – qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è stabilito in almeno 45 punti complessivi su 100 a disposizione.

All'elemento economico, che costituisce costo fisso, non soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.lgs. 50/16, non verranno assegnati punti, pertanto gli operatori competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto. Qualora i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924. Di tutte le predette operazioni verrà redatto apposito verbale.

10. GARANZIE

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 1% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, riferita al lotto per il quale viene presentata l'offerta, in ottemperanza all'art. 93, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta del contraente.

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO OROGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

La cauzione può essere costituita in contanti (mediate versamento presso la Tesoreria Comunale) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.L.vo 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.L.vo n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione:

- 1) contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 2) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di costituendi R.T.I. e di Consorzi di concorrenti da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi;

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata, che consentono di predisporre:

- 1) Una busta virtuale contenente la **documentazione amministrativa** che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;
- 2) Una busta virtuale contenente l'offerta tecnica

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano il Comune di Civitavecchia e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

11.1 Documentazione amministrativa

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa" presente sulla piattaforma MEPA dovrà allegare i seguenti documenti:

Domanda di partecipazione corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del firmatario redatta sul modello allegato al Disciplinare (allegato 1) e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L.vo n. 50/2016.

- a) La dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 deve essere resa anche dai sotto elencati soggetti:
 - titolare dell'impresa e direttore tecnico per le imprese individuali;
 - tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi;
 - institore o procuratore nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dagli stessi.
 - La dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2 del D.L.vo n. 50/2016, deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
- b) Capitolato e disciplinare di gara controfirmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di R.T.I. devono essere firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento.
- c) Dichiarazione concernente il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico;
- d) Bilanci dell'ultimo triennio disponibile in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività annualità (2016/2017/2018);
- e) Dichiarazione firmata digitalmente attestante l'esecuzione nell'ultimo triennio delle attività nel settore oggetto della gara di importo complessivo non inferiore a €.100.000,00 Tale dichiarazione dovrà recare l'indicazione degli importi, dell'oggetto dell'affidamento e dei destinatari pubblici e/o privati.

n. contr atto	zione	tà destinatar	-	Anno 2018 importo in €.	TOTALE

e comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti committenti, attestante l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione e la corretta esecuzione del servizio.

- f) **Certificato UNI EN ISO 9001** in originale o copia conforme all'originale per attività socio assistenziale
- g) **cauzione provvisoria pari al 1%** dell'importo complessivo del lotto per il quale si concorre, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione;
 - h) MODELLO "PASS-OE" ottenuto dal sistema presso il sito https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE a seguito della registrazione al Servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e, quindi, che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il Servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che, qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente

stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l'effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del "PASSOE" può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione;

- i) **Patto di Integrità** sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 con firma digitale;
- j) **per l'Avvalimento**: Dichiarazione Sostitutiva del soggetto ausiliato e Dichiarazione sostitutiva del soggetto Ausiliario;
- k) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di rispettare tassativamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme di sicurezza dei lavoratori nel luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge bei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- 1) **Dichiarazione** firmata digitalmente dal legale rappresentante di non aver concluso Contratti di Lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165/2001);
- m) **Dichiarazione** firmata digitalmente dal legale rappresentante di quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione;

11.2 Documentazione tecnica

Nell'apposito campo "Documentazione Tecnica", presente sulla piattaforma MEPA, il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:

- 1. <u>Dichiarazione</u> firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della ditta o cooperativa corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del firmatario attestante:
 - a. la dotazione strumentale per l'esecuzione del servizio di cui la ditta dispone;
 - b. il numero dei lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell'ultimo triennio e l'indicazione della percentuale di turn-over effettuato nel medesimo periodo;
 - c. gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
 - d. la formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all'interno dell'impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio;
 - e. adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti.
- 2. **Progetto di gestione**, redatto in lingua italiana composto da max 25 facciate (no fronte/retro), numerate, con carattere "Times New Roman", corpo 12, interlinea 1,5, margini 1,5. Il progetto e la dichiarazione vanno sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento. Occorre riportare nel progetto, in modo dettagliato, la descrizione delle singole voci elencate nella Tabella illustrata al punto 9 del presente Disciplinare di gara, relativa all'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica significando che, quanto offerto nel

progetto tecnico (oggetto di valutazione) resterà a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante;

12. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara si svolgerà:

A) I fase: in seduta pubblica

La prima fase della gara si terrà in "seduta pubblica" nella data indicata nel Bando.

La Commissione Giudicatrice, procederà all'apertura della documentazione Amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;

- valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando e dal presente Disciplinare e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei;
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di cui al punto precedente;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016, del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;
- all'apertura della busta riportante all'esterno la dicitura Documentazione Tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto e dandone atto nel verbale.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.L.vo n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20/12/2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire "il PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della su citata delibera n. 111/2012, da produrre in sede di gara.

Nella seduta pubblica telematica successiva, la Commissione procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità già riportate. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

B) II fase: in seduta riservata

Questa seconda fase verrà esperita in "seduta riservata" per esaminare e valutare la Documentazione tecnica delle ditte ammesse; la Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al presente Disciplinare di gara e il punteggio globale verrà inserito sul MEPA.

13. REGOLARIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.L.VO N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine massimo di 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORAGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

necessari indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine concesso il concorrente è escluso dalla gara. Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l'omissione e l'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto o il contenuto della dichiarazione stessa o degli elementi, ai fini della individuazione dei singoli requisiti di ordine generale, speciale, professionale o prescritti a dimostrazione della qualità, che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati all'art. 80 del D. Lgs. 50 / 2016. Sarà altresì ritenuta irregolarità essenziale e come tale sottoposta alla disciplina del soccorso istruttorio, l'omissione o la presenza di irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria, purché la stessa sia stata costituita entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente-che deve essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente. La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità sopra riportate. In caso di mancata di regolarizzazione degli elementi essenziali carenti si procedere, invece, alla esclusione del concorrente dalla gara.

Inapplicabilità del soccorso istruttorio:

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all'esclusione dei Concorrenti anche:

- in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016;
- in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza.

14. AVVERTENZE

Resta inteso che:

- 1) Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non è riconosciuta alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
- 2) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
- 3) Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto
- 4) Non è ammessa alla gara l'offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l'ora sopra stabiliti.
- 5) Sarà posto a valutazione esclusivamente il progetto presentato, con esclusione, quindi, di eventuali allegati cui il medesimo faccia riferimento.

15. SUBAPPALTO

E' fatto divieto di subappalto

16. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

17. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

- 1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto;
- 2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato dal Sistema MePA.
- 3. L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:
 - a) Certificato iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;
 - b) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D,L,vo n. 50/2016, da produrre alla Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
 - c) Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio;
 - d) Comunicazione con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell'impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.

Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato, a norma di quanto prescritto all'art. 32, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016, non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta,

l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione all'impresa concorrente seconda classificata.

4. L'Impresa aggiudicataria dovrà restituire, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento tramite pota elettronica all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it e pena la revoca dell'affidamento, il documento sottoscritto digitalmente per accettazione.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti

Per informazioni è possibile contattare il RuP al n. 0766590766e-mail: mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.itpec:comune.civitavecchia@legalmail.it

DICHIARAZIONE UNICA

Stazione appaltante: Comune di Civitavecchia (Comune Capofila Distretto 1 Roma 4)
Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA
(R.d.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "SUPPORTO ALLA FAMIGLIA
(SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE) NEI COMUNI DEL DISTRETTO 1
ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E ALLUMIERE). Istanza di
partecipazione alla gara e dichiarazione unica. –CIG 790751603

Il sottoscritto	nato a	il
Codice Fiscale		in qualità di
(titolare, legale rappresenta		
dell'operatore economico: _		
con sede legale: città	cap	prov
via		
Partita IVA	Codice I	Fiscale
sogge [] concorrente singolo []Capogruppo di un A.T.I. [] Mandante di un A.T.I.	etto di cui all' <u>art.45</u> comma []Consorzio []Cooperativa []Altro (specificare	ARA IN OGGETTO COME 2 del d.lgs.n.50/2016:
dalla partecipazione e dal	l'eventuale aggiudicazion iarazione mendace o conte	A 2000, n. 445, consapevole della decadenza e, nonché della responsabilità penale, cu enente dati non più rispondenti a verità,
1. che l'Impresa è così	identificata:	
denominazione:		;
		;
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

numero di fax:;				
indirizzo di posta elettronica è:;				
*l'indirizzo di posta elettronica certificata è:;				
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge				
2. Che il concorrente:				
è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attività:				
provincia di iscrizione:				
forma giuridica società:				
anno di iscrizione:				
numero di iscrizione:				
ovvero				
che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto)				
di essere iscritta nella sezione dell'Albo Regionale della Regione di cui alla L . 381/1991,dalla data di al n				
è iscritto alle seguenti posizioni previdenziali:				
INPS: n sede:				
INAIL: n sede:				
ed è in regola con i relativi versamenti.				

SEZIONE 2 - REQUISITI GENERALI

- **3.** di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), comma 6, comma 9, del Codice e precisamente:
 - a) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

- b) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; (art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016)
- 3.1 tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.(art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016);

					o emesso decreto	
					ta, ai sensi dell'a	
		•		_	nto 3, per i qual	
completa e	d effettiva	dissociazione	da parte	dell'impresa	nelle seguenti	modalit

3.3 che per i seguenti soggetti, (direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio):

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Nome	e Cognome qualifica
	non è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sens dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al punto 3 In alternativa – se del caso –
A.	che a carico disono state subite condanne relativamente
	ai sensi dell'art del C.P.P. nell'anno (N.B: il sottoscrittore non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanna quando il reato e' stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali e' intervenute la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo le condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
	67 del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,del medesimo decreto. (in alternativa, se depennato il punto 3.3, ciascuno dei soggetti di cui sopra dovrà
	compilare e firmare digitalmente l'allegato modello A-1.
relativi legislaz sono ve	non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obbligh al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la cione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. I suddetti fatti, stati o qualita erificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di
Costitut tasse s Preside definiti ad imp quelle all'artic pubblic b) di rela	iscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte di uperiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto de nte della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni vamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetto sugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui olo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 eato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi tivi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ma di averamperato i propri obblighi nelle seguenti modalità:
l'op vinc inte scac	3. la causa di esclusione dalla gara in caso di violazioni non si applica quando eratore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in mode colante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventual ressi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della denza del termine per la presentazione delle domande.

3.5 Dichiara inoltre (art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016):

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute esicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice:
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

oppure

- in caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) di non determinare, con la propria partecipazione alla gara, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non causare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa
- i) di:
 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori dei disabili,
 ex art.17 della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e che l'indirizzo dell'ufficio
 provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della
 L.n.68/1999 è

(specificare indirizzo e numero di fax);

oppure

- non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori superiori a 15 ma inferiore a 35 e di non aver effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000. (barrare le voci che non interessano)
- 1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera 1), del Codice;
- m) oppure

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla

pubblicazione della lettera invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(depennare l'ipotesi che non ricorre)

n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m, dell'art. 80 del Codice:

(barrare le voci che non interessano)

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

in tal caso occorre allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

La Stazione appaltante esclude l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si rammenta inoltre, in ordine alla partecipazione dell'operatore economico alla presente procedura, l'applicazione di quanto disposto dai commi 6-7-8-9-11-12 dell'art.80 del Codice.

- **4.** Ai fini della verifica del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, (art. 93 comma 7 del Codice) di:
 - essere in possesso di utile per la riduzione dell'importo della cauzione pari al%
 - essere in possesso di utile per la riduzione dell'importo della cauzione pari al%
 - essere in possesso di utile per la riduzione dell'importo della cauzione pari al%

(replicare se necessario o depennare se l'ipotesi non riguarda la propria impresa)

N.B. in caso di R.T.C., l'importo potrà essere ridotto della relativa percentuale solo nell'ipotesi in cui **tutti** i componenti il R.T.C. siano in possesso della certificazione/marchio/rating legalità.

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER RTC

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

<i>5</i> .	che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese: (indicare denominazione e sede legale);				
	(replicare se necessario)				
6.	le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa				
	qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;				
7.	che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto saranno suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo: - Nome Impresa) (attività e/o servizi che presterà)				
	(percentuale di incidenza del servizio che effettuerà, in caso di aggiudicazione) % - (Nome Impresa) (attività e/o servizi che presterà)				
Si	(percentuale di incidenza del servizio che effettuerà, in caso di aggiudicazione)% (replicare se necessario) rammenta che in caso di R.T.C. tutti i componenti debbono essere abilitati al bando				
	e. P.A. "Servizi Sociali" come fornitori.				

SEZIONE 4 - DICHIARAZIONI ULTERIORI RELATIVE AL SERVIZIO

- 8. di aver recepito e depositato il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.6 della L.n.142 del 03.04.2001 e di rispettare il CCNL delle Cooperative Sociali per i propri soci – dipendenti o dipendenti;
- **9.** l'assenza di risoluzioni contrattuali per colpa;
- 10. di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo nonché dei fruitori del servizio oggetto dell'appalto;
- 11. di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, che tiene conto di tutti gli oneri inerenti il servizio, in particolare quelli relativi al costo del lavoro e della sicurezza:
- 12. di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare fin d'ora incondizionatamente, senza eccezione alcuna il Capitolato Speciale Prestazioni d'oneri e ogni altra documentazione inerente la gara così come predisposta dall'Ente appaltante, ivi compresi disciplinare di gara ed eventuali quesiti e precisazioni pubblicati in corso di gara; (COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)

(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

- 13. di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche al programma approntato per i servizi di cui all'oggetto che si rendano necessarie successivamente per le esigenze valutate dal Responsabile Ufficio di Piano;
- **14.** di impegnarsi a mantenere la propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dal termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- 15. che è consapevole del divieto di cottimo e subappalto;
- **16.** di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- 17. di essere consapevole che i dati inerenti la presente procedura saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione del servizio e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- **19.** che l'offerta economica presentata è comprensiva di ogni onere e spesa che la Ditta deve sostenere.
- **20.** che per l'espletamento del presente bando è prevista la clausola sociale per i dipendenti del precedente affidatario.

Data	Firma

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE IN FORMATO PDF

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraentea cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.civitavecchia.rm.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PATTO D'INTEGRITA'

Tra COMUNE DI CIVITAVECCHIA e i partecipanti alla gara avente ad oggetto: SUPPORTO ALLA FAMIGLIA (SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE) NEI DEL DISTRETTO 1 ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E ALLUMIERE)

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Civitavecchia e dei partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale del Comune di Civitavecchia coinvolto nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d'integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

Il Comune di Civitavecchia si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.

<u>Il sottoscritto soggetto concorrente</u>	da
parte sua, si impegna a segnalare al Comune di Civitavecchia qualsiasi tentativo di	turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l'esecuzione dei co	ontratti, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative a	lla gara in
oggetto.	
Il sottoscritto soggetto concorrente	dichiara
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che	e non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.	
Il sottoscritto soggetto concorrente	si
impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Civitavecchia, tutti i pagamenti	eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto.	
Il sottoscritto soggetto concorrente	
prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione a	ssunti con
questo patto di integrità comunque accertato dal Comune di Civitavecchia, potrar	ino essere
applicate le seguenti sanzioni:	

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 0,05% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Civitavecchia per 5 (cinque) anni. (COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

data	-
	Il Comune di Civitavecchia
	Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico Concorrente

Il presente patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra il Comune di Civitavecchia e i

concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

N.B.

Il presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.